

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO (di seguito denominata LCP), con sede legale in Milano, via Piranesi, 46, C.F. e P.I. 07707160961, nella persona del Presidente, Roberto Pella, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

UNIONE PROVINCE D'ITALIA (di seguito denominato UPI) con sede legale in Piazza Cardelli, 4 CF 80228090587, nella persona del Presidente, Pasquale Gandolfi domiciliato per la carica presso la suindicata sede

PREMESSO CHE

- la LCP è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato non riconosciuta, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile;
- la LCP associa in forma privatistica, con i termini, le modalità e le procedure di cui allo Statuto tutti i Soggetti sportivi riconosciuti dalla FCI e dalla Unione Ciclistica Internazionale (UCI), nonché in possesso dei prescritti specifici requisiti richiesti;
- la LCP coordina, indirizza e sviluppa l'attività ciclistica professionistica promuovendo gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati, sempre nel rispetto della convenzione FCI-LCP;
- la LCP uniforma la propria attività e l'organizzazione interna ai criteri di efficienza, economicità, trasparenza e parità di trattamento, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- la LCP promuove l'esclusione dal ciclismo di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
- la LCP non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nell'attività associativa.



- l'UPI, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo, il Parlamento e gli altri organi centrali dello Stato, nonché, d'Intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni;
- all'UPI è demandata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, la rappresentanza generale degli interessi delle Province per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- l'UPI cura tutti i problemi che investono l'ente Provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione anche le opportune azioni di collegamento con le altre organizzazioni rappresentative degli enti locali;
- l'UPI intraprende altresì tutte le iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, dell'ente provincia sotto i profili della democraticità, dell'efficienza e della partecipazione popolare;
- LCP e UPI hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e ottimizzare in maniera sistematica, sinergica e convergente le rispettive azioni e competenze, con specifico riferimento a singole tematiche ed ambiti ritenuti concordemente prioritari e di interesse, volte a sviluppare conoscenza, competenza e abilità con particolare attenzione agli ambiti della sicurezza e educazione stradale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

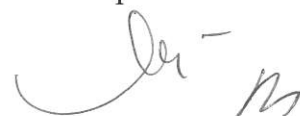
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art. 2 - Tematiche di interesse

Con il presente protocollo le Parti intendono avviare forme collaborative stabili e congiunte per l'esame e l'approfondimento delle principali tematiche di interesse comune, quali, in particolare:

- sviluppo del legame tra il movimento del ciclismo professionistico nazionale e internazionale e le Province italiane, a livello turistico-culturale, educativo e formativo, ambientale e salutistico, economico e sociale, sportivo, attraverso iniziative bilaterali o interprovinciali;
- implementazione di analisi e ricerche sull'impatto economico e sociale degli eventi sportivi ciclistici;
- organizzazione di eventi sportivi a carattere territoriale;
- promozione dei valori del ciclismo e dell'educazione e formazione stradale presso la popolazione in età scolastica attraverso iniziative e percorso didattico-formativi dedicati;
- organizzazione di attività di formazione, finalizzate a uniformare gli atti autorizzativi necessari per l'organizzazione delle gare ciclistiche su strada e a migliorare la sicurezza degli eventi, ivi incluse l'organizzazione di incontri tecnici, webinar e seminari, con l'obiettivo di fornire linee guida condivise sulle procedure autorizzative relative alla gestione della viabilità e alla sicurezza degli atleti e del pubblico, di realizzare documenti di sintesi e vademecum operativi per supportare gli enti locali nell'applicazione omogenea delle normative vigenti, favorendo una collaborazione efficace tra istituzioni e organizzatori delle gare ciclistiche; potenziamento di strumenti di accessibilità e digitalizzazione dei territori attraverso il ciclismo;
- promozione dei territori provinciali, mediante l'inserimento nella trasmissione televisiva delle gare di cartoline/video promozionali che valorizzino le bellezze naturali, storiche, artistiche e paesaggistiche dei territori attraversati. A tal fine l'UPI si impegna a coordinare la fase di raccolta dei materiali precedentemente elencati, chiedendo alle territorialità di rispettare i requisiti grafico/qualitativi necessari per la



messa trasmissione.

- progettazione e realizzazione, nei territori delle province di partenza e arrivo delle gare, di attività promozionali, riferite al programma della rete europea dei giovani amministratori locali "YEPs" e al "Building Europe with Local Councillors", poste in essere dal Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;
- progettazione e realizzazione de "Le giornate del Ciclismo" a favore delle scuole secondarie superiori, anche in collegamento con eventuali altre iniziative UPI di promozione dello sport in atto. Nell'occasione, l'UPI solleciterà le Province a promuovere occasioni di incontro e confronto tra gli studenti delle scuole secondarie superiori sui temi del valore del ciclismo, con workshop su etica, cultura, storia del ciclismo e sul ciclismo per promuovere sani stili di vita e corretti modelli alimentari; inoltre saranno incoraggiati momenti di attività sportiva amatoriale, con particolare riguardo al tema del ciclismo come strumento di inclusione fisica e sociale (biciclettate di comunità, riservate anche al paraciclismo, lungo le piste ciclabili del territorio in compagnia di istruttori sportivi; possibilità per gli studenti di conoscere e provare il ciclismo professionistico). **Nell'ambito delle iniziative si potranno prevedere partecipazioni** di campioni, ex campioni e ambassador della Lega Ciclismo Professionistico;
- ogni altra ulteriore tematica ritenuta di interesse.

In relazione alle tematiche individuate, le parti si impegnano nella condivisione di dati e di ogni altra informazione utile, nonché nella promozione dello studio e della ricerca.

Le parti si impegnano altresì nell'individuazione di buone prassi e nella elaborazione di proposte e modelli operativi finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La LCP e UPI potranno inoltre di comune intesa individuare ulteriori aree ed ambiti tematici di comune interesse.

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, LCP e UPI definiscono una agenda di temi da affrontare, oggetto di periodico aggiornamento, nonché il relativo programma per l'ordinato svolgimento delle attività.

Le Parti, definita di comune intesa la programmazione delle attività, attivano un Gruppo di lavoro paritetico composto da 3 rappresentanti della LCP e 3 rappresentanti di UPI, da individuare tramite lettera di nomina entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo.

Ove necessario in ragione della specificità del tema e della progettualità intrapresa, le Parti possono attivare specifici gruppi di lavoro tematici.

Con cadenza annuale, il gruppo di lavoro elabora una relazione al Presidente della LCP e al Presidente di UPI sugli esiti dell'attività svolta.

Art. 4 - Oneri

La stipula del presente protocollo è a titolo non oneroso.

Art. 5 - Durata, recesso e modifiche

Il presente Accordo rimane in vigore per la durata di tre anni e decorre dalla data di sua ultima sottoscrizione. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito. Ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all'altra Parte, da trasmettere a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni prima. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Art. 6 - Utilizzo dei Loghi

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è



pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, UPI potrà richiedere l'uso del logo di LCP. La relativa autorizzazione sarà rilasciata da LCP nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio LCP", disponibile sul sito internet istituzionale legaciclismoprof.org, del quale UPI, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Parimenti, la LCP potrà richiedere l'uso del logo di UPI. La relativa autorizzazione sarà rilasciata da UPI nelle forme stabilite da UPI che LCP, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di accettare integralmente.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 7 - Comunicazione e visibilità del Protocollo

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di



comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 9 - Disposizioni generali

Del presente Protocollo sarà redatto un solo originale informatico, di cui ogni parte ne conserverà un esemplare.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

LCP – Lega del Ciclismo Professionistico, Via Piranesi, 46, 20137 Milano,
legaciclismoprof@pec.it C.A. Presidente Roberto Pella;

UPI – Unione Province d'Italia, Piazza Cardelli, 4, 00186 Roma upi@messaggipec.it C.A.
Presidente Pasquale Gandolfi.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie e foro competente

Il presente Protocollo la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti - in via esclusiva al Foro di Roma.



Roma, 23/07/2025

Roberto Pella

Presidente LCP

Pasquale Gandolfi

Presidente UPI